

Condizioni Generali di ORAFOL Europe GmbH per la Vendita e la Fornitura

Aggiornamento a marzo 2026

I.

Informazioni generali e ambito di applicazione

1. Le forniture, i servizi e le offerte di ORAFOL Europe GmbH (di seguito «ORAFOL») sono regolati esclusivamente dalle presenti Condizioni Generali per la Vendita e la Fornitura (di seguito: CGVF) e in particolare agli obblighi specifici a carico del cliente di cui al punto II.
2. Le CGVF costituiscono parte integrante di tutti i contratti stipulati da ORAFOL con i propri clienti in merito alla vendita e alla fornitura dei prodotti ORAFOL.
3. Le CGVF si applicano esclusivamente ai clienti che siano imprenditori ai sensi dell'art. 14 BGB (Codice civile tedesco).
4. Le CGVF nella loro versione attuale si applicano anche a tutti i contratti futuri che ORAFOL stipulerà con i propri clienti in merito alla vendita e alla fornitura dei prodotti ORAFOL, senza che ORAFOL debba richiamarne l'attenzione in ogni singolo caso. ORAFOL informerà immediatamente i propri clienti in merito alle modifiche apportate alle CGVF.
5. Non trovano applicazione condizioni generali di contratto e condizioni generali di acquisto divergenti, contrarie o integrative del cliente o di altri terzi, anche qualora ORAFOL non ne contesti separatamente la validità in singoli casi, a meno che ORAFOL non le accetti espressamente per iscritto. Anche qualora ORAFOL faccia riferimento a una comunicazione che contenga o rimandi alle Condizioni Generali di Contratto o alle Condizioni Generali di Acquisto del cliente o di terzi, oppure effettui la consegna al cliente senza riserve pur essendo a conoscenza di accordi del cliente in contrasto o in deroga alle presenti CGVF, ciò non implica alcuna accettazione della validità di tali Condizioni Generali di Contratto o Condizioni Generali di Acquisto.
6. I riferimenti alle disposizioni di legge riportati di seguito hanno solo scopo chiarificatore. Qualora in singoli casi non si faccia riferimento alle disposizioni di legge, queste si applicano comunque nella misura e fintantoché non siano state modificate o escluse nelle presenti CGVF.

II.

Obblighi specifici del cliente

1. Oltre alle altre disposizioni contenute nelle presenti CGVF, le parti convengono in particolare gli obblighi specifici del cliente descritti ai punti da 2 a 6.
2. Il cliente è tenuto a garantire, adottando adeguate misure concrete e giuridiche, che i prodotti ORAFOL siano conservati in modo corretto fino al momento della lavorazione. Le condizioni di stoccaggio sono indicate nelle schede tecniche e nelle linee guida di lavorazione specifiche per ciascun

prodotto. La versione più recente delle schede tecniche e delle linee guida per la lavorazione è disponibile nella sezione "Support" del sito www.orafol.com.

3. Il cliente si impegna, qualora si occupi personalmente della lavorazione dei prodotti ORAFOL, a osservare e rispettare le attuali linee guida di lavorazione.

4. Il cliente si impegna, qualora si occupi personalmente della lavorazione dei prodotti ORAFOL, a informare il cliente finale – qualora disponibili per il prodotto acquistato – sulle attuali condizioni di manutenzione e utilizzo, nonché sulle informazioni relative all'articolo, indicando la possibilità di scaricare tali condizioni. La versione più recente è disponibile nella sezione "Supporto" del sito www.orafol.com.

5. Il cliente si impegna, qualora non proceda personalmente alla lavorazione dei prodotti ORAFOL acquistati da ORAFOL, a far rispettare al proprio intermediario e/o all'azienda incaricata della lavorazione gli obblighi di cui ai punti da 1 a 4 sopra indicati.

6. Il cliente non rivenderà i prodotti ORAFOL senza fare riferimento alle schede tecniche, alle linee guida di applicazione, alle informazioni sull'articolo e alle condizioni di manutenzione e utilizzo, qualora disponibili per il prodotto acquistato. Inoltre, in caso di rivendita, segnalerà la possibilità di scaricare i documenti sopra indicati dalla sezione "Support" del sito www.orafol.com.

III.

Offerta e conclusione del contratto

1. Le offerte di ORAFOL sono soggette a modifiche e non hanno carattere vincolante. Ciò vale anche nel caso in cui ORAFOL abbia consegnato o messo a disposizione di un cliente cataloghi, documentazione tecnica (ad es. disegni, progetti, calcoli, preventivi, riferimenti alle norme DIN), altre descrizioni di prodotti o documenti – anche in formato elettronico – sui quali ORAFOL si riserva i diritti di proprietà, di utilizzo e di sfruttamento.

2. L'ordine di prodotti ORAFOL da parte del cliente costituisce un'offerta contrattuale vincolante. Salvo diversa indicazione contenuta nell'ordine nel singolo caso, ORAFOL ha il diritto di accettare la presente offerta contrattuale entro 3 giorni dal ricevimento mediante dichiarazione scritta o dichiarazione sotto forma di testo (ad es. e-mail). ORAFOL si riserva espressamente il diritto, entro 3 giorni dal ricevimento di un ordine, di non dare seguito alla conclusione del contratto – senza fornire alcuna motivazione – e di non accettare l'offerta contrattuale del cliente.

3. Il contratto stipulato per iscritto, comprese le presenti CGVF, è determinante per il rapporto giuridico tra ORAFOL e il cliente e riporta integralmente tutti gli accordi in essere tra ORAFOL e il cliente. Gli accordi verbali presi da ORAFOL prima della stipula del contratto non sono vincolanti. Se dagli accordi verbali non risulta chiaro che essi continuano ad essere vincolanti, essi sono sostituiti dal contratto scritto.

4. Gli accordi individuali stipulati caso per caso tra i clienti e ORAFOL, che si discostino dalle CGVF o le integrino, necessitano della forma scritta. Anche le dichiarazioni del cliente aventi rilevanza giuridica da presentare a ORAFOL (ad es. segnalazioni di vizi, fissazione di termini) necessitano anch'esse della

forma scritta. Ai fini del rispetto dell'obbligo della forma scritta è sufficiente l'invio tramite fax o e-mail. I venditori di ORAFOL – salvo che si tratti di amministratori delegati o firmatari autorizzati – non sono autorizzati a stipulare accordi accessori verbali né a fornire garanzie verbali che vadano oltre il contenuto del contratto scritto.

5. Le indicazioni fornite da ORAFOL relative all'oggetto della fornitura o della prestazione (ad es. disegni, illustrazioni, valori di consumo, resistenza, tolleranze, dimensioni e pesi, nonché ogni altro dato relativo alle prestazioni e dato tecnico) hanno valore puramente indicativo, a meno che l'idoneità all'uso previsto dal contratto non richieda una corrispondenza esatta. Non sono caratteristiche garantite, bensì descrizioni o indicazioni relative alla fornitura o alla prestazione, basate sulle conoscenze acquisite da ORAFOL nella pratica. Sono ammessi scostamenti conformi alle pratiche commerciali e scostamenti dovuti a disposizioni di legge o a miglioramenti tecnici, nonché la sostituzione di componenti e parti con componenti o parti equivalenti, a condizione che essi non pregiudichino l'utilizzabilità per lo scopo previsto dal contratto.

IV.

Prezzi e condizioni di pagamento

1. Si applicano i prezzi negoziati individualmente al momento della stipula del contratto, in combinato disposto con gli Incoterms (Incoterms 2020) su cui si basano tali accordi sui prezzi. Gli imballaggi per il trasporto e tutti gli altri imballaggi conformi al decreto sugli imballaggi non saranno ritirati. Ai sensi del punto VIII. – "Riserva di proprietà" - essi diventano di proprietà del cliente; costituiscono eccezione gli Europallet.
2. Eventuali spese accessorie relative alle operazioni di trasferimento di denaro (ad esempio, in caso di bonifici dall'estero) sono a carico del cliente.
3. Le scadenze per il pagamento del prezzo di acquisto sono stabilite in condizioni di pagamento dedicate. Un pagamento si considera effettuato solo quando è stato ricevuto da ORAFOL. Alla scadenza del termine di pagamento concordato nelle condizioni di pagamento, il cliente cade in mora anche senza che sia necessario inviare un sollecito.
4. Qualora il cliente risulti inadempiente, sul debito pecuniario matureranno, per tutta la durata dell'inadempienza, gli interessi di mora al tasso previsto dalla legge vigente. ORAFOL si riserva inoltre il diritto di addebitare una commissione di sollecito e di richiedere il risarcimento di ulteriori danni causati dal ritardo. Nei confronti dei commercianti, il diritto agli interessi di mora commerciali (art. 353 HGB (Codice commerciale tedesco)) rimane invariato.
5. ORAFOL ha il diritto, anche in presenza di disposizioni contrarie da parte del cliente, di imputare i pagamenti in primo luogo ai debiti più vecchi di quest'ultimo e informerà il cliente in merito alle modalità di tale imputazione (cfr. art. 366 BGB). Qualora siano già maturati costi e interessi, ORAFOL ha il diritto – indipendentemente da eventuali disposizioni contrarie del cliente – di imputare il pagamento prima ai costi, poi agli interessi e infine alla prestazione principale (cfr. art. 367, comma 1, BGB).
6. Il cliente ha diritto alla compensazione, alla ritenzione o alla riduzione del prezzo, anche in caso di reclami per vizi o di rivendicazioni contrarie, solo se tali rivendicazioni sono state accertate con sentenza passata in giudicato, sono incontestate o sono state riconosciute da ORAFOL oppure, in caso di esercizio di un diritto di ritenzione, se la rivendicazione contraria si basa sul medesimo rapporto contrattuale.

V.

Termini di consegna e di esecuzione, trasferimento del rischio, luogo di adempimento, ritardo nella consegna e nell'accettazione

1. Le date o i termini di consegna vengono concordati individualmente e per iscritto. In caso contrario, la data di consegna prevista è indicata nella relativa conferma d'ordine. Le date di consegna indicate da ORAFOL nelle conferme d'ordine o in altri documenti si riferiscono di norma alla data di consegna prevista, che ORAFOL si impegnerà a rispettare. Le date o i termini di consegna si riferiscono al momento della consegna allo spedizioniere, al vettore o a qualsiasi altro terzo incaricato del trasporto.
2. Qualora ORAFOL non fosse in grado di rispettare i termini di consegna vincolanti per motivi alla stessa estranei (indisponibilità del servizio), ORAFOL ne informerà immediatamente il cliente, comunicandogli al contempo il nuovo termine di consegna previsto. 3. ORAFOL non risponde dell'impossibilità di

effettuare la consegna o dei ritardi nella consegna, nella misura in cui questi siano dovuti a cause di forza maggiore o ad altri eventi non prevedibili al momento della stipula del contratto (ad es. interruzioni dell'attività di qualsiasi tipo, difficoltà nell'approvvigionamento di materiali o energia, ritardi nei trasporti, scioperi, serrate legittime, carenza di manodopera, energia o materie prime, difficoltà nell'ottenimento delle necessarie autorizzazioni ufficiali, pandemie o epidemie, provvedimenti delle autorità o mancata, errata o ritardata consegna da parte dei fornitori nonostante un'operazione di copertura congruente stipulata dal venditore), di cui ORAFOL non è responsabile. Qualora tali eventi rendano la consegna o l'erogazione della prestazione del venditore notevolmente più difficile o impossibile e l'impedimento non sia solo di natura temporanea, il venditore ha il diritto di recedere dal contratto.

3. Il verificarsi di un ritardo nella consegna da parte di ORAFOL è regolato dalle disposizioni di legge.

4. Restano impregiudicati i diritti del cliente di cui al punto VII delle presenti CGVF e i diritti legali di ORAFOL, in particolare in caso di esclusione dell'obbligo di adempimento (ad esempio a causa dell'impossibilità o dell'irragionevolezza dell'erogazione della prestazione e/o dell'adempimento successivo).

5. ORAFOL ha il diritto di effettuare consegne e prestazioni parziali, purché queste siano utilizzabili dal cliente, la consegna della merce restante sia garantita e ciò non comporti per il cliente un onere aggiuntivo significativo.

6. La consegna avviene franco magazzino, che costituisce anche il luogo di adempimento. Su richiesta e a spese del cliente, la merce viene spedita a un'altra destinazione (vendita con spedizione). Salvo diversamente concordato, ORAFOL ha il diritto di decidere autonomamente le modalità di spedizione (in particolare il corriere, la modalità di spedizione e l'imballaggio).

7. Il rischio di perdita o deterioramento accidentale della merce passa al cliente al più tardi al momento della consegna. In caso di vendita con consegna a destinazione diversa dal luogo di adempimento, tuttavia, il rischio di perdita accidentale e deterioramento accidentale della merce, nonché il rischio di ritardo, passano al momento della consegna della merce allo spedizioniere, vettore o altra persona o ente designati per effettuare la spedizione. Se il cliente è in ritardo con l'accettazione, la consegna si considera equivalente all'accettazione. Nel caso di un'operazione di esportazione, il rischio di perdita accidentale e di deterioramento della merce è regolato dagli Incoterms concordati separatamente (Incoterms 2020).

8. Qualora il cliente sia in ritardo con l'accettazione, ometta di adempiere ai propri obblighi di collaborazione o la consegna subisca ritardi per altri motivi imputabili al cliente, ORAFOL ha il diritto di richiedere il risarcimento dei danni da ciò derivanti, comprese le spese supplementari (ad es. spese di magazzinaggio). L'entità del danno è determinata in base alle disposizioni di legge.

VI. Garanzia

1. Per quanto riguarda i diritti del cliente in caso di vizi materiali e giuridici, si applicano le disposizioni di legge, salvo quanto diversamente specificato di seguito. In ogni caso, restano invariate le

disposizioni speciali di legge relative alla consegna finale della merce a un consumatore (diritto di regresso del fornitore ai sensi degli artt. 478 e 479 BGB).

2. Il fondamento della responsabilità per vizi è costituito, in linea di principio, dall'accordo stipulato in merito alle caratteristiche dei prodotti ORAFOL. Le indicazioni contenute in opuscoli informativi, schede tecniche, cataloghi, linee guida o fornite durante una consulenza al cliente costituiscono solo valori indicativi e non costituiscono dichiarazioni relative alle caratteristiche dei prodotti ORAFOL. L'esistenza di un vizio deve essere valutata in base alle disposizioni di legge, qualora non sia stato stipulato alcun accordo sulle caratteristiche del bene. ORAFOL non si assume alcuna responsabilità per le dichiarazioni pubbliche di terzi (ad es. messaggi pubblicitari). Per quanto riguarda le indicazioni scritte contenute in opuscoli informativi, schede tecniche o cataloghi, fa fede esclusivamente il testo in lingua tedesca. La traduzione di questi testi in altre lingue ha esclusivamente scopo informativo.

3. La consegna si considera priva di difetti se rientra nei limiti di qualità e nelle tolleranze dimensionali usuali nel settore e nel commercio. In particolare, lievi variazioni di colore non costituiscono un vizio.

4. Si intendono esclusi i diritti di reclamo da parte del cliente per vizi qualora il vizio sia dovuto a un trasporto o a uno stoccaggio impropri dei prodotti ORAFOL forniti (punto II. 2), una manipolazione (cfr. in particolare le attuali condizioni di manutenzione e utilizzo) o una lavorazione (cfr. in particolare le attuali linee guida di lavorazione) non corretti dei prodotti ORAFOL forniti. Non sussiste inoltre alcun diritto di reclamo in caso di usura naturale o deterioramento naturale.

5. Per poter far valere i propri diritti in caso di vizi, il cliente deve aver adempiuto ai propri obblighi di ispezione e di reclamo previsti dalla legge (artt. 377 e 381 HGB). I prodotti ORAFOL consegnati devono essere controllati con attenzione immediatamente dopo la consegna al cliente o a terzi da lui designati. Qualora durante il controllo o in un momento successivo dovesse emergere un vizio, è necessario darne immediata comunicazione scritta mediante segnalazione a ORAFOL. La segnalazione si considera tempestiva se viene effettuata entro cinque (5) giorni lavorativi; ai fini del rispetto del termine è sufficiente che la segnalazione sia stata inviata in tempo utile. Indipendentemente da tale obbligo di controllo e di reclamo, il cliente è tenuto a segnalare per iscritto i vizi evidenti (comprese le forniture errate o incomplete) entro cinque (5) giorni lavorativi dalla consegna; anche in questo caso, ai fini del rispetto del termine è sufficiente l'invio tempestivo della segnalazione. Qualora il cliente ometta di effettuare un adeguato controllo e/o di segnalare i vizi, si intende esclusa qualsiasi responsabilità da parte di ORAFOL per i vizi non segnalati.

6. In caso di vizio, ORAFOL è tenuta, a sua discrezione entro un termine ragionevole, a provvedere in primo luogo all'eliminazione del vizio stesso (riparazione) o alla consegna di un prodotto privo di vizi (sostituzione). Rimane impregiudicato il diritto di ORAFOL di rifiutare l'adempimento successivo nei casi previsti dalla legge.

7. Il cliente è tenuto a concedere a ORAFOL il tempo e l'opportunità necessari per l'adempimento successivo dovuto, in particolare a consegnare la merce oggetto del reclamo a fini di verifica. In caso di sostituzione, il cliente è tenuto a restituire a ORAFOL il prodotto difettoso secondo quanto previsto dalla legge.

8. Le spese necessarie per il controllo e l'adempimento successivo, in particolare i costi di trasporto, di spostamento, di manodopera e di materiale, nonché i costi di smontaggio e montaggio, sono a carico di ORAFOL in conformità alle disposizioni di legge e alle presenti CGVF, qualora sussista effettivamente

un vizio. Se tuttavia la richiesta di eliminazione del vizio da parte del cliente risultasse infondata, ORAFOL potrà esigere dal cliente il rimborso delle spese sostenute, qualora il cliente fosse a conoscenza o avrebbe potuto rendersi conto che in realtà non sussisteva alcun vizio. Per quanto riguarda i costi di smontaggio e montaggio, ORAFOL si riserva il diritto, anziché rimborsare le spese, di provvedere direttamente allo smontaggio e al montaggio, nella misura in cui ciò sia effettivamente possibile e non comporti per il cliente difficoltà irragionevoli.

9. Il cliente ha diritto al risarcimento dei danni o al rimborso delle spese sostenute invano solo ai sensi del punto VII; in ogni altro caso, tale diritto si intende escluso.

10. I diritti di garanzia nei confronti di ORAFOL spettano esclusivamente al cliente e non sono cedibili, nei limiti consentiti dalla legge.

VII. Responsabilità

1. Salvo quanto diversamente previsto dalle presenti CGVF, comprese le disposizioni che seguono, ORAFOL risponde per la violazione degli obblighi contrattuali ed extracontrattuali in conformità alle disposizioni di legge applicabili.

2. ORAFOL è responsabile per il risarcimento dei danni – a prescindere dal fondamento giuridico – in caso di dolo o colpa grave. In caso di semplice negligenza, ORAFOL risponde solo per: a) danni derivanti da lesioni alla vita, all'integrità fisica o alla salute; b) caratteristiche garantite; c) ai sensi della legge sulla responsabilità del produttore o d) per danni derivanti dalla violazione di un obbligo contrattuale essenziale (obbligo il cui adempimento rende possibile in primo luogo la corretta esecuzione del contratto e sul cui rispetto il partner contrattuale fa regolarmente affidamento e può fare affidamento); in questo caso, tuttavia, la responsabilità di ORAFOL è limitata al risarcimento del danno prevedibile e tipicamente verificatosi.

3. Le limitazioni di responsabilità di cui al punto 2 non si applicano nei casi in cui la responsabilità sia prevista obbligatoriamente dalla legge.

4. In caso di inadempimento che non consista in un vizio, il cliente ha facoltà di recedere dal contratto o risolverlo solo nella misura in cui ORAFOL è responsabile di tale inadempimento. Per il resto, si applicano i requisiti e le conseguenze giuridiche previsti dalla legge.

5. Le esclusioni e le limitazioni di responsabilità di cui sopra si applicano nella stessa misura a favore degli organi, dei rappresentanti legali, dei dipendenti e degli altri agenti di ORAFOL.

6. Qualsiasi informazione fornita da ORAFOL non previamente concordata quale prestazione di consulenza è senza impegno e non comporta alcuna responsabilità da parte di ORAFOL.

VIII. Riserva di proprietà

1. La riserva di proprietà qui di seguito concordata ha lo scopo di garantire il soddisfacimento di tutti i crediti, attuali e futuri, vantati da ORAFOL nei confronti del cliente in relazione al rapporto di fornitura in essere tra le parti contraenti. I prodotti ORAFOL venduti rimangono di proprietà di ORAFOL fino al completo pagamento di tutti i crediti garantiti.

2. I prodotti ORAFOL soggetti a riserva di proprietà non possono essere né dati in pegno a terzi né ceduti a titolo di garanzia prima del completo pagamento dei crediti garantiti. Fintantoché la proprietà dei prodotti ORAFOL consegnati non è stata trasferita ai sensi del presente punto VIII, il cliente è tenuto a informare immediatamente ORAFOL qualora i prodotti ORAFOL soggetti a riserva di proprietà fossero oggetto di pignoramento o di altri interventi da parte di terzi. Il cliente dovrà inoltre informare immediatamente tali terzi che i prodotti ORAFOL soggetti a riserva di proprietà sono di proprietà di ORAFOL. Il cliente è inoltre tenuto a fornire a ORAFOL tutte le informazioni e la documentazione necessarie per consentire l'esercizio dei diritti di proprietà, comprese quelle richieste per l'instaurazione di un'azione di opposizione di terzi ai sensi dell'articolo 771 del Codice di procedura civile tedesco (ZPO). Qualora il terzo non sia in grado di rimborsare a ORAFOL le spese giudiziarie ed extragiudiziarie sostenute in tale contesto, tra cui quelle relative a un'azione legale ai sensi dell'art. 771 ZPO, il cliente è responsabile nei confronti di ORAFOL per il danno subito.

3. In caso di inadempimento da parte del cliente, in particolare in caso di mancata corresponsione del prezzo di acquisto dovuto, ORAFOL ha il diritto, ai sensi delle disposizioni di legge, di recedere dal contratto e/o di richiedere la restituzione dei prodotti ORAFOL soggetti a riserva di proprietà in virtù di tale riserva. La richiesta di restituzione non comporta automaticamente la dichiarazione di recesso; ORAFOL ha infatti il diritto di richiedere esclusivamente la restituzione dei prodotti ORAFOL, riservandosi il diritto di recedere dal contratto. Qualora il cliente non dovesse corrispondere il prezzo di acquisto dovuto, ORAFOL ha facoltà di far valere tali diritti solo se ha preventivamente fissato al cliente un termine ragionevole per il pagamento senza ottenere esito positivo, oppure se tale fissazione di un termine non è necessaria ai sensi delle disposizioni di legge.

4. Il cliente è autorizzato a rivendere e/o a trasformare i prodotti ORAFOL soggetti a riserva di proprietà nel corso della normale attività commerciale. In tal caso si applicano in via integrativa le seguenti disposizioni: a) La riserva di proprietà si estende ai prodotti derivati dalla lavorazione, dalla miscelazione o dall'unione con prodotti ORAFOL per il loro intero valore, considerando ORAFOL come produttore. Qualora, in caso di lavorazione, miscelazione o unione con merci di terzi, permanga il diritto di proprietà di questi ultimi, ORAFOL acquisisce la comproprietà in proporzione al valore fatturato delle merci lavorate, miscelate o unite. Per il resto, al prodotto risultante si applicano le stesse condizioni previste per i prodotti ORAFOL consegnati con riserva di proprietà. b) Il cliente cede sin d'ora a ORAFOL, a titolo di garanzia, i crediti nei confronti di terzi derivanti dalla rivendita dei prodotti ORAFOL forniti con riserva di proprietà o del prodotto derivato, per l'intero importo o nella misura dell'eventuale quota di comproprietà di ORAFOL ai sensi del precedente punto a). ORAFOL accetta la cessione. Gli obblighi del cliente di cui al punto 2 si applicano anche ai crediti ceduti. c) Il cliente rimane autorizzato, insieme a ORAFOL, a procedere al recupero del credito. ORAFOL si impegna a non procedere al recupero del credito fintantoché il cliente adempia ai propri obblighi di pagamento nei confronti di ORAFOL, non sia in mora, non sia stata presentata alcuna istanza di apertura di una procedura di insolvenza e non sussista alcuna altra carenza della sua capacità di adempimento. In tal caso, tuttavia, ORAFOL potrà esigere che il cliente le comunichi i crediti ceduti e i relativi debitori, le fornisca tutte le informazioni

necessarie per il recupero, le consegna la relativa documentazione e notifichi la cessione ai debitori (terzi).

5. ORAFOL svincolerà, su richiesta e a propria discrezione, la merce soggetta a riserva di proprietà nonché i beni o i crediti che ne prendono il posto, nella misura in cui il loro valore superi in modo duraturo di oltre il 10% l'importo dei crediti garantiti.

IX. Prodotti su misura

I prodotti su misura relative ai prodotti ORAFOL (stampe ecc.) che esulano dalla gamma standard vengono realizzati esclusivamente sulla base di un contratto da stipulare separatamente tra ORAFOL e il cliente.

X. Prescrizione

1. In deroga all'art. 438, comma 1, punto 3 BGB, il termine di prescrizione generale per i diritti derivanti da vizi materiali e giuridici è di un (1) anno dalla consegna. La riduzione del termine di prescrizione di cui al punto X, frasi 1 e 2, non si applica alle pretese relative a lesioni alla vita, all'integrità fisica e alla salute derivanti da una violazione colposa degli obblighi da parte di ORAFOL, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi agenti. La riduzione del termine di prescrizione di cui al punto X, frasi 1 e 2, non si applica agli altri danni, qualora questi siano imputabili a una violazione dolosa o gravemente negligente degli obblighi da parte di ORAFOL, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi agenti.

2. Restano invariate le disposizioni speciali di legge relative ai diritti di restituzione reali di terzi (art. 438, comma 1, n. 1 BGB), in caso di dolo da parte di ORAFOL (art. 438, comma 3 BGB) e per i diritti di regresso nei confronti del fornitore in caso di consegna finale a un consumatore. In deroga all'art. 445b, comma 1 BGB, il termine di prescrizione è di un (1) anno a partire dalla consegna della merce, qualora il cliente finale non sia un consumatore. In deroga all'art. 445b, comma 2 BGB, il termine di prescrizione è di tre (3) anni qualora il cliente finale non sia un consumatore.

3. I termini di prescrizione di cui alla normativa in materia di vendita si applicano anche alle richieste di risarcimento danni contrattuali ed extracontrattuali del cliente fondate su un difetto della merce, a meno che l'applicazione dei termini di prescrizione previsti dalla legge (artt. 195 e 199 BGB) non comporti, nel singolo caso, un termine di prescrizione più breve. I termini di prescrizione previsti dalla legge sulla responsabilità del produttore rimangono in ogni caso impregiudicati. Per il resto, alle richieste di risarcimento danni avanzate dal cliente ai sensi del punto VII si applicano esclusivamente i termini di prescrizione a norma di legge.

XI. Prestazioni oggetto del contratto d'opera

Nella misura in cui le prestazioni oggetto del contratto d'opera costituiscono l'oggetto del contratto, si applicano in via integrativa le seguenti disposizioni:

1. Se è stato concordato un collaudo, questo è determinante ai fini del trasferimento del rischio. Per il resto, anche in caso di accettazione concordata si applicano per analogia le disposizioni di legge in

materia di contratti d'opera. Se il cliente è in ritardo con l'accettazione, la consegna si considera equivalente al collaudo.

2. Il termine di prescrizione decorre dal momento del collaudo.

XII.

Legge applicabile, foro competente, nullità parziale

1. Alle presenti condizioni generali di contratto e all'intero rapporto giuridico tra ORAFOL e il cliente si applica il diritto della Repubblica Federale di Germania; si intende esclusa la validità della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci. I requisiti e gli effetti della riserva di proprietà ai sensi del punto VIII sono soggetti alla legge del luogo in cui si trova l'oggetto, nella misura in cui la scelta della legge è inammissibile o inefficace a favore del diritto tedesco

2. Se il cliente è un commerciante ai sensi del Codice commerciale tedesco, una persona giuridica di diritto pubblico o un ente di diritto pubblico con patrimonio separato, il foro competente esclusivo – anche internazionale – per tutte le controversie derivanti direttamente o indirettamente dal rapporto contrattuale è la sede di ORAFOL a Oranienburg. Tuttavia, ORAFOL ha anche il diritto di adire le vie legali presso il foro competente generale del cliente.

3. Qualora una disposizione delle presenti CGVF o una disposizione nell'ambito di altri accordi sia o divenga invalida, ciò non pregiudica la validità di tutte le altre disposizioni o accordi. Nella misura in cui il contratto o le CGVF contengono lacune, le disposizioni giuridicamente efficaci che le parti contraenti avrebbero concordato in conformità degli obiettivi economici del contratto e dello scopo delle presenti CGVF se fossero state a conoscenza di tali lacune sono considerate come concordate per colmare tali lacune.

Oranienburg, marzo 2026

In caso di controversie o dispute, fa fede la versione in lingua tedesca del documento.